



## *Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*

### **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 15 DEL 5 AGOSTO 2024**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI ALL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI DESIGNAZIONE DA PARTE DEL CNEL DI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, ISTITUZIONI ED ORGANISMI PUBBLICI COMUNQUE DENOMINATI.**

*Il Segretario generale*

**VISTO** l'art. 99 della Costituzione;

**VISTA** la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 10;

**VISTO** il Programma di attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per la XI Consiliatura, adottato nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2023;

**VISTO** il Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, come da ultimo modificato con delibera dell'Assemblea del 26 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 158 del 8 luglio 2024, e in particolare l'articolo 26 relativo alla designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici;

**DATO ATTO** che, in conformità al quadro normativo e regolamentare vigente, il CNEL provvede alla designazione di propri rappresentanti presso enti, istituzioni e organismi pubblici comunque denominati;

**RILEVATA** la necessità di adottare, conformemente all'articolo 26 del citato Regolamento, apposite disposizioni attuative al fine di fornire ai rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati, criteri omogenei di condotta tali da consentire agli stessi di svolgere il proprio incarico in un quadro organico di

riferimento, nel rispetto del Programma di attività di cui all'articolo 12 del medesimo Regolamento e in coerenza con gli indirizzi e le decisioni assunte dai competenti organi istituzionali del CNEL, assicurando al contempo, attraverso il Segretariato generale, il necessario supporto organizzativo attraverso l'utilizzo di tutte le competenze in esso presenti per il migliore espletamento dei compiti ad essi affidati;

## D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

È approvato l'allegato "A", recante "Disposizioni attuative di cui all'art. 26 del Regolamento degli organi, organizzazione e procedure in materia di designazione da parte del CNEL di propri rappresentanti presso enti, istituzioni ed organismi pubblici comunque denominati", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

La presente determinazione è trasmessa agli Uffici del Segretariato generale per gli adempimenti di competenza.

  
Il Segretario generale  
Massimiliano Monnanni



## **Allegato "A" alla Determinazione del Segretario generale n. 15 del 5 agosto 2024**

### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI ALL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI, ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE IN MATERIA DI DESIGNAZIONE DA PARTE DEL CNEL DI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, ISTITUZIONI ED ORGANISMI PUBBLICI COMUNQUE DENOMINATI**

#### **Articolo 1**

##### **Premessa, finalità e ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni attuative, in coerenza con quanto prescritto dall'articolo 26 del vigente Regolamento degli organi, organismi e procedure, hanno lo scopo di fornire ai rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati, criteri omogenei di condotta tali da consentire agli stessi di svolgere il proprio incarico in un quadro organico di riferimento, nel rispetto del Programma di attività di cui all'articolo 12 del medesimo Regolamento e in coerenza con gli indirizzi e le decisioni assunte dai competenti organi istituzionali del CNEL.

Le presenti disposizioni costituiscono anche uno strumento diretto a massimizzare il supporto che il CNEL attraverso l'utilizzo di tutte le competenze in esso presenti, fornisce ai propri rappresentanti in enti, istituzioni e organismi comunque denominati, per il migliore espletamento dei compiti ad essi affidati.

#### **Articolo 2**

##### **Criteri di condotta**

I rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati hanno l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento delle amministrazioni e sono tenuti al rispetto degli indirizzi programmatici approvati da Assemblea e Consiglio di Presidenza e indicati in tutti gli atti programmatici aventi carattere generale o particolare.

I rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati sono, in particolare, tenuti all'osservanza, tra gli altri, dei seguenti adempimenti:

- a) essere periodicamente auditi presso la competente commissione istruttoria permanente;
- b) intervenire, se richiesti, in tutte le sedute degli organi istituzionali, nonché delle commissioni e degli altri organismi costituiti presso il CNEL in attuazione del Programma di attività di cui all'art. 12 del Regolamento a cui dovessero essere convocati ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali degli organi/organismi di cui siano stati designati quali rappresentanti del CNEL stesso;
- c) trasmettere al Presidente e al Segretario generale una relazione annuale sull'attività svolta nell'esercizio del mandato istituzionale conferito dal CNEL;



d) fornire tempestive informazioni circa le eventuali attività o iniziative non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dal CNEL.

### **Articolo 3**

#### **Adempimenti di natura amministrativa**

Ogni soggetto designato quale rappresentante del CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati è tenuto all'atto di accettazione della designazione o nomina a sottoscrivere, oltre che la relativa dichiarazione di conferibilità e compatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, anche il modulo di accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto delle presenti disposizioni attuative, dando corso inoltre ad ogni eventuale e ulteriore adempimento richiesto a tale scopo dal Segretariato generale.

### **Articolo 4**

#### **Doveri**

I rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati sono tenuti ad assolvere il proprio incarico nell'assoluto rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e del Codice Etico di ciascun ente organismo nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, del codice di condotta e delle presenti disposizioni attuative.

È inoltre obbligo dei rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati dare notizia di ogni eventuale interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione/decisione dell'ente, istituzione o organismo comunque denominato presso il quale svolgono le funzioni di rappresentante del CNEL, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il CNEL, attraverso l'attività delle commissioni istruttorie permanenti e la segreteria generale, assicura una costante vigilanza in ordine all'eventuale sussistenza di situazioni nelle quali i rappresentanti del CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati siano portatori, per conto proprio o di terzi, di un interesse specifico in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 5**

#### **Obblighi di partecipazione**

I rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati devono garantire un'assidua partecipazione alle riunioni dell'organo di cui sono stati chiamati a far parte dal CNEL.

Nel caso in cui un rappresentante non potesse partecipare ad una seduta o sessione dell'ente, istituzione o organismo di cui sia stato chiamato a far parte dal CNEL ne darà preventiva comunicazione oltre che all'ente o organismo di cui fa parte anche alla Segreteria generale del CNEL.



La mancata partecipazione, senza giusta causa, dei rappresentanti del CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati a più della metà delle sedute/sessioni tenutesi nel corso di un anno o a tre sedute/sessioni consecutive, salvo documentate ragioni di salute, potrà determinare il venir meno del rapporto fiduciario con il CNEL con conseguente facoltà da parte del Presidente di proporre all'Assemblea la relativa revoca della designazione o nomina del rappresentante in questione previo parere conforme del Consiglio di Presidenza.

## **Articolo 6**

### **Attività di supporto del Segretariato generale**

I rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati ai fini del corretto e compiuto esercizio del rispettivo mandato istituzionale possono avvalersi del supporto del Segretariato generale, nonché dell'attività di consulenza e studio del Collegio degli esperti di cui all'articolo 38 del Regolamento istituito presso il Segretariato stesso.

Il Segretario generale individua con proprio atto organizzativo la struttura di supporto volta a consentire ai rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati lo svolgimento ottimale del proprio mandato istituzionale.

## **Articolo 7**

### **Obblighi di Informativa al CNEL**

I rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati devono garantire nel tempo la sussistenza ed il mantenimento di un regolare ed organico flusso informativo tra l'ente, l'istituzione o l'organismo pubblico comunque denominato nel quale svolgono il proprio incarico ed il Segretariato del CNEL finalizzato a consentire ai competenti organi istituzionali di cui alla legge 936/1986 l'esercizio dell'organica attività di indirizzo programmatico di cui all'articolo 12 del Regolamento.

I rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati, nel caso in cui vengano a conoscenza di eventuali irregolarità o, comunque, di circostanze non rispondenti ad una normale e corretta gestione dell'ente o organismo comunque denominato, ne daranno immediata informazione al Consiglio di Presidenza al fine di definire le azioni da porre in essere per tutelare l'interesse dell'ente o organismo stesso nel quale svolgono il proprio incarico.

## **Articolo 8**

### **Responsabilità**

Qualora il Presidente del CNEL ritenga che uno o più rappresentanti designati dal CNEL presso enti, istituzioni o organismi pubblici comunque denominati non abbiano



eseguito o non stiano eseguendo il proprio mandato in conformità agli atti programmatori e/o alle eventuali decisioni assembleari potrà proporre all'Assemblea di procedere, previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, all'adozione di tutti gli atti che si riterranno più opportuni al fine di tutelare il perseguimento delle attribuzioni e degli interessi istituzionali del CNEL.

Il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel presente codice nonché degli indirizzi approvati dall'Assemblea del CNEL configura giusta causa per la revoca dei suddetti rappresentanti.

In detti casi, il Presidente, previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, procede con proprio atto motivato a formulare le contestazioni al rappresentante interessato; questi ha dieci giorni di tempo per formulare per iscritto le proprie osservazioni o rimuovere le cause di revoca, ove possibile. Valutate le deduzioni di questi, nei successivi trenta giorni, il Presidente convoca l'Assemblea per decidere definitivamente se procedere alla revoca adottando i conseguenti atti.

### **Articolo 9**

#### **Norme di rinvio**

Per gli aspetti non direttamente previsti dalle presenti disposizioni si applicano le disposizioni di legge vigenti e si rinvia alle norme regolamentari del CNEL.

### **Articolo 10**

#### **Norme finali e transitorie**

Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente ogni precedente atto o provvedimento adottato dal CNEL con riferimento all'attuazione dell'art. 26 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL.

### **Articolo 11**

#### **Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni si applicano alle procedure attivate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CNEL.

